



**DISCIPLINARE PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCENTIVI
ALLE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023)**

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità	3
Art. 2 - Oneri per le attività tecniche	3
Art. 3 - Ambito di applicazione.....	4
Art. 4 - Suddivisione in lotti - Adesione convenzioni e Accordi Quadro di Centrali di Committenza - Rinnovi contrattuali.....	5
Art. 5 - Attività tecniche e destinatari degli incentivi	5
Art. 6 - Graduazione della misura incentivante.....	6
Art. 7 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo	7
Art. 8 - Quota del venti per cento.....	10
Art. 9 - Conferimento degli incarichi ai destinatari degli incentivi.....	10
Art. 10 - Limite soggettivo dell'incentivo	11
Art. 11 - Tempi di conclusione delle fasi e conseguente liquidazione dell'incentivo.	11
Art. 12 - Riduzione dell'incentivo	12
Art. 13 - Procedura per la liquidazione dell'incentivo	13
Art. 14 - Violazioni.....	13
Art. 15 - Principio di Rotazione e Trasparenza	14
Art. 16 - Norme transitorie e finali	14

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Disciplinare è emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito "Codice") e definisce i criteri e le modalità di riparto degli "Incentivi alle funzioni tecniche" con riferimento alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture (comprese concessioni e affidamenti diretti) di particolare complessità avviate dall'Agenzia Nazionale delle nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (di seguito "ENEA") con provvedimento autorizzativo ed avvio con bando e/o lettera di invito successive al 1° luglio 2023 nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, concorrenza e risultato previsti dal Codice.

L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad:

- incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione ed incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente Disciplinare, consentendo altresì di derogare in via eccezionale al principio di omnicomprensività della retribuzione già in godimento;
- accrescere l'efficienza della spesa attraverso il risparmio che deriva dal ricorso a professionalità interne per lo svolgimento di attività funzionali alla realizzazione di appalti e concessioni, in circostanze che altrimenti richiederebbero il ricorso a professionisti esterni, con possibili aggravii di costi per il bilancio dell'Ente interessato¹.

2. La corresponsione della quota incentivante presuppone lo svolgimento, da parte dei dipendenti dell'ENEA, di quelle specifiche "attività tecniche" di cui all'Allegato I.10 al Codice.

Art. 2 - Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'Allegato I.10 al Codice, e di cui al successivo art. 5 del presente Disciplinare, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento negli stati di previsione della spesa o nei bilanci adottati dall'ENEA.

2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara anche gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro non soggetti a ribasso d'asta.

3. L'importo relativo agli incentivi alle funzioni tecniche, in particolare, è destinato:

- a) per una quota dell'80%, ai soggetti che svolgono le attività tecniche come individuate al successivo art. 5 del presente Disciplinare;
- b) per una quota del 20%, alle finalità di cui al successivo art. 8, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementata delle quote parti dell'incentivo corrispondente alle attività non svolte o prive dell'attestazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP), oppure non corrisposte nei casi previsti dall'art. 45, comma 4, del Codice e richiamati dal successivo art. 8.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Il presente Disciplinare si applica a tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture (comprese le procedure di affidamento direttoⁱⁱ e le concessioniⁱⁱⁱ), nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 45 del Codice, e in conformità al Regolamento vigente di amministrazione finanza e contabilità adottato dall'ENEA.

In particolare:

- a) a tutti i contratti di lavori;
- b) ai contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni nei soli casi in cui il Direttore di esecuzione (DEC) deve essere diverso dal RUP come previsto dalla normativa vigente (cfr. art. 114 del Codice e art. 31 dell'Allegato II.14).

2. Sono considerati servizi di "particolare importanza"^{iv}, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. Più nello specifico, in via di prima applicazione a titolo esemplificativo e non esaustivo, si richiamano i servizi individuati all'art. 32, comma 2, dell'Allegato II.14 al Codice:

- a) servizi di telecomunicazione;
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- c) servizi informatici ed affini;
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;
- i) servizi legali;
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- m) servizi sanitari e sociali;
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

3. Eventuali servizi diversi rispetto a quelli di cui al richiamato elenco non saranno ritenuti di particolare importanza ai fini della nomina di un DEC diverso dal RUP, salva adeguata motivazione sotto il profilo della particolare importanza da parte del competente Delegato alla spesa, sentito il RUP.

4. Con riferimento alle forniture, sono considerate di "particolare importanza" le prestazioni di importo superiore a euro 500.000,00, come espressamente previsto dall'art. 32, comma 3, dell'Allegato II.14 al Codice.

5. Sono esclusi dall'applicazione del presente Disciplinare:

- i lavori, i servizi di importo inferiore a euro 10.000,00;
- le forniture di importo inferiore a euro 500.000,00;
- i lavori in amministrazione diretta;
- i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56.

Nel caso in cui l'Allegato II.14 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, comma 1 del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo Allegato che lo sostituirà.

Art. 4 - Suddivisione in lotti - Adesione convenzioni e Accordi Quadro di Centrali di Committenza - Rinnovi contrattuali

1. In caso di appalti suddivisi per lotti, la presente Disciplina si applica in relazione a ciascun lotto.
2. Per i procedimenti di adesione a convenzioni predisposte da Centrali di Committenza verrà corrisposto l'incentivo previsto esclusivamente per le attività svolte in fase di esecuzione.
3. Per i procedimenti di adesione ad Accordo Quadro predisposti da Centrali di Committenza (appalti specifici) sarà corrisposto l'incentivo previsto esclusivamente per le attività svolte in fase di esecuzione.
4. Per i procedimenti di rinnovo verrà corrisposto l'incentivo previsto esclusivamente per le attività svolte in fase di esecuzione.

Art. 5 - Attività tecniche e destinatari degli incentivi

1. Destinatari degli incentivi alle funzioni tecniche sono i dipendenti dell'ENEA, anche a tempo determinato, formalmente incaricati mediante determinazione del Delegato alla spesa antecedente allo svolgimento delle specifiche attività tecniche^v tassativamente individuate nell'Allegato I.10 al Codice, e nel seguito richiamate:

- programmazione della spesa per investimenti^{vi};
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo; regolare esecuzione; verifica di conformità; collaudo statico (ove necessario).

2. È escluso dal campo di applicazione della richiamata disciplina di cui all'art. 45 del Codice il personale con qualifica dirigenziale nonché eventuali professionisti esterni.

3. Nel caso in cui l'Allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo Allegato che lo sostituisce.

4. Per *collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento) e collaboratori del direttore dell'esecuzione* si intendono quelle figure tecniche di supporto, in possesso di specifiche competenze sotto il profilo tecnico-scientifico e/o giuridico-amministrativo, che si pongono in stretta correlazione funzionale alle attività da compiere con riferimento alla specifica procedura di affidamento, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

Art. 6 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima della misura incentivante, indicata dall'art. 45 del Codice, è graduata in ragione dell'importo dell'appalto/concessione da realizzare secondo le percentuali di cui alle Tabelle 1 e 2, riferite rispettivamente ai lavori, servizi e forniture previsti in programmazione triennale di cui all'art. 37 del Codice^{vii}.

Tabella 1 - Classi di importo a base dell'affidamento per lavori e relative percentuali

Riferimenti classi di importo a base di gara	
Da 10.000,00 euro fino a 500.000,00 euro	2%
Da 500.001,00 euro fino 1.500.000,00 euro	1,8%
Da 1.500.001,00 euro alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Codice)	1,4%
Dalla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata)	1,2%
oltre 10.000.000,00 euro	0,5%

Tabella 2 - Classi di importo a base dell'affidamento per servizi e relative percentuali

Riferimenti classi di importo a base di gara	
Da 10.000,00 euro fino a 500.000,00 euro;	1,6%
Da 500.001,00 euro a 1.500.000,00 euro	1,2%
Da 1.500.001,00 euro a 5.000.000,00 euro	1,0%
Oltre 5.000.000,00 euro	0,4%

Tabella 3 - Classi di importo a base dell'affidamento per forniture e relative percentuali

Riferimenti classi di importo a base di gara	
Da 500.000,00 euro fino a 1.000.000,00 euro;	1%
Da 1.000.001,00 euro a 5.000.000,00 euro;	0,5%
Oltre 5.000.000,00 euro;	0,2%

2. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino prestazioni aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è autonomamente calcolato sull'importo dell'atto aggiuntivo derivante dalle maggiori somme approvate. Diversamente, nel caso di varianti rientranti nel quinto d'obbligo, conformi all'art. 120, l'incentivo è calcolato sull'importo complessivo dell'appalto come rideterminato a seguito dell'approvazione della variante. Il relativo importo è autorizzato con provvedimento del Delegato alla spesa, sentito il RUP, che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13.

3. Ai fini della determinazione degli incentivi alle funzioni tecniche per le concessioni, il valore della concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente ai sensi dell'art. 179, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi ed è a carico dello stesso Ente concedente (ENEA). L'incentivo per le funzioni tecniche non è versato dal concessionario, ma deve essere previsto tra gli stanziamenti della relativa procedura di affidamento a valere sul bilancio dell'Ente concedente.

Art. 7 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono attribuiti fra i diversi soggetti formalmente incaricati con le modalità di cui al successivo art. 9, nelle percentuali indicate nella Tabella 4, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

2. Qualora uno stesso soggetto svolga più attività incentivabili, le percentuali corrispondenti si cumulano.

3. Come previsto dall'art. 45 comma 2 del D. Lgs.36/2023, qualora per le funzioni tecniche svolte sia già prevista una modalità diversa di retribuzione dei propri dipendenti, è escluso l'obbligo di destinazione di risorse per tali incentivi.

Tabella 4 - Attività incentivabili e relativi coefficienti per lavori

FASE ^{viii}	ATTIVITA'	TOTALE PERCENTUALI PER ATTIVITÀ
	RUP	[10]
A	SOTTOFASE DI PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	[5]
	Responsabile di Procedimento per la sottofase di Programmazione	[2]
	Collaboratori all'attività del RUP nella sottofase di Programmazione	[3]
B	FASE DI AFFIDAMENTO	[10]
	Responsabile di Procedimento per la fase di Affidamento	[6]
	Predisposizione dei documenti di gara (incaricati dell'attività di predisposizione, revisione, armonizzazione dei documenti di gara)	[2]

	Collaboratori all'attività del RUP nella fase di Affidamento	[2]
A	SOTTOFASE DI PROGETTAZIONE	[30]
	Responsabile di Procedimento per la sottofase di Progettazione	[2]
	Collaboratori all'attività del RUP nella sottofase di Progettazione	[3]
	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	[5]
	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	[5]
	Redazione del progetto esecutivo	[5]
	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	[5]
	Verifica del progetto ai fini della sua validazione	[5]
A	SOTTOFASE DI ESECUZIONE	[45]
	Responsabile di Procedimento per la sottofase di Esecuzione	[2]
	Collaboratori all'attività del RUP nella sottofase di Esecuzione	[3]
	Direttore dei Lavori	[15]
	<i>Ufficio Direzione Lavori: Direttore/i operativo/i</i>	[3]
	<i>Ufficio Direzione Lavori: Ispettore/i di cantiere</i>	[2]
	<i>Ufficio Direzione Lavori: Coordinamento per la sicurezza in fase di Esecuzione</i>	[5]
	Collaudo tecnico-amministrativo/ Regolare Esecuzione	[5]
	Collaudo statico (ove necessario; se previsto diversamente da sommare alla Regolare Esecuzione)	[10]
	TOTALI	100%
		TOTALE PER ATTIVITA'

2. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono attribuiti fra i diversi soggetti formalmente incaricati con le modalità di cui al successivo art. 9, nelle percentuali indicate nella Tabella 5, definite in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Tabella 5 - Attività incentivabili e relativi coefficienti per servizi e forniture

FASE ^x	ATTIVITA'	TOTALE PERCENTUALI PER ATTIVITA'
	RUP	15
A	SOTTOFASE DI PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	5
	Responsabile di Procedimento per la sottofase di Programmazione	[2]
	Collaboratori all'attività del RUP nella sottofase di Programmazione	[3]
B	FASE DI AFFIDAMENTO	10
	Responsabile di Procedimento per la fase di Affidamento	[6]
	Predisposizione dei documenti di gara (incaricati dell'attività di predisposizione, revisione, armonizzazione dei documenti di gara)	[2]
	Collaboratori all'attività del RUP nella fase di Affidamento	[2]
A	SOTTOFASE DI PROGETTAZIONE	20
	Responsabile di Procedimento per la sottofase di Progettazione	[2]
	Redazione del progetto	[15]
	Collaboratori all'attività del RUP nella sottofase di Progettazione	[3]
A	SOTTOFASE DI ESECUZIONE	50
	Responsabile di Procedimento per la sottofase di Esecuzione	[2]
	Collaboratori all'attività del RUP nella sottofase di Esecuzione	[3]
	DEC	[20]
	Collaboratori all'attività del Direttore dell'Esecuzione	[3]
	Direttore/i operativo/i	[2]
	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	[5]
	Regolare Esecuzione/Verifica di Conformità	[15]
	TOTALI	100%

TOTALE PER ATTIVITA'

Art. 8 - Quota del venti per cento

1. La quota di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), del presente Disciplinare è incrementata:

- a) dalla quota parte dell'incentivo eccedente il trattamento economico annuo lordo percepito dal singolo dipendente;
- b) dalla quota parte dell'incentivo corrispondente ad attività non svolte, affidate a personale esterno all'Ente o prive dell'attestazione positiva del RUP;
- c) dalla quota parte dell'incentivo corrispondente ad attività svolte dal personale con qualifica dirigenziale.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'ENEA, per:

- a) attività di formazione per l'incremento delle competenze anche digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale^x.

Art. 9 - Conferimento degli incarichi ai destinatari degli incentivi

1. Nel primo atto propedeutico all'avvio della singola procedura di affidamento di lavori, servizi o forniture, il competente Delegato alla spesa nomina, con apposito provvedimento e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 15 del Codice, il RUP per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione dell'intervento, in possesso dei requisiti di cui all'Allegato I.2. al Codice, nonché delle competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere.

2. Nel richiamato provvedimento e/o in un altro atto successivo, il Delegato alla spesa nomina, anche su proposta del RUP e previa acquisizione della Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi^{xi}, i soggetti incaricati di eseguire le attività tecniche di cui al precedente art. 5.

3. Con i medesimi provvedimenti verranno, inoltre, indicate preventivamente le specifiche attività tecniche assegnate a ciascun soggetto incaricato (cfr. Tabelle sopra riportate per singole fasi), nonché le modalità e le tempistiche di espletamento delle stesse, oggetto di accertamento e attestazione da parte del RUP ai fini del riconoscimento e della conseguente liquidazione della spettante quota incentivante.

4. Gli incarichi di cui ai commi precedenti sono conferiti dal Delegato alla spesa tenendo conto:

- a) della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia del lavoro, servizio e fornitura da realizzare;
- b) dell'esperienza eventualmente acquisita da ciascun soggetto.

5. Resta ferma la possibilità per il Delegato alla spesa, sentito il RUP, di modificare/integrare/revocare in ogni momento e con apposito provvedimento motivato, l'incarico conferito con gli atti di nomina di cui ai precedenti commi.

6. Prima del conferimento dell'incarico da parte del Delegato alla spesa, il destinatario dovrà rilasciare apposita autodichiarazione circa l'insussistenza delle condizioni ostative ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 per lo svolgimento dell'attività assegnata con obbligo di comunicazione di eventuali mutamenti intervenuti. Il Delegato alla spesa svolgerà una verifica a campione sulle dichiarazioni acquisite.

Art. 10 - Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre Amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente (ossia il trattamento fondamentale e trattamento accessorio, di qualunque natura fissa e variabile escluso quello derivante dagli incentivi medesimi). A tale scopo, i dipendenti destinatari di incentivi da parte di Enti diversi dall'ENEA dovranno comunicare tempestivamente gli importi percepiti attraverso un'apposita autodichiarazione. Tali somme incrementano l'incentivo complessivamente percepito riguardo al periodo di competenza dello stesso.

2. Nel caso in cui l'ENEA adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, il limite di cui al comma precedente è aumentato del 15 per cento nel rispetto dell'art. 45, comma 4, del Codice.

Art. 11 - Tempi di conclusione delle fasi e conseguente liquidazione dell'incentivo.

1. La liquidazione dell'incentivo è disposta a conclusione delle attività svolte nell'ambito delle procedure di affidamento. A tal fine, le attività si considerano svolte:

- a) per la sottofase della programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento che autorizza la procedura per l'affidamento del contratto;
- b) per la sottofase di progettazione, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- c) per la fase di affidamento con l'aggiudicazione;
- d) per la sottofase di esecuzione dei contratti di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche e l'emissione dei relativi verbali di stati d'avanzamento, con cadenza annuale in quota parte fino al 70% del totale e successivamente a conguaglio alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi;
- e) per la sottofase di esecuzione dei contratti di lavori con l'emissione dei relativi stati di avanzamento lavori (SAL), con cadenza annuale in quota parte fino al 50% del totale e successivamente a conguaglio alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi;
- f) per il collaudo tecnico-amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale;
- g) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato statico;
- h) per le verifiche di conformità, con l'emissione della certificazione di conformità definitiva.

2. Nel solo caso in cui il soggetto incaricato sia cessato dall'incarico anche prima del completamento dell'attività (pensionamento, dimissioni, comando, distacco, ecc.) e per motivi che non siano fonte di responsabilità

in capo al medesimo, può essergli riconosciuta l'attribuzione dell'incentivo a fronte dell'attività medio tempore svolta, previa relazione del/della RUP che certifichi l'attività stessa, ovvero previa relazione del Delegato alla spesa nel caso in cui la cessazione dell'incarico riguardi il RUP.

Art. 12 - Riduzione dell'incentivo

1. Nei casi di ritardi nell'espletamento delle attività tecniche rispetto alle tempistiche indicate nei provvedimenti di cui al precedente art. 9, o inefficienze che compromettano gli obiettivi di risultato e che comportino significativi oneri aggiuntivi per l'ENEA, il RUP è tenuto ad inviare al Delegato alla spesa una propria relazione dettagliata che costituirà un elemento di valutazione per la riduzione o meno dell'incentivo.
2. Qualora durante la fase per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture si verificano ritardi rispetto ai termini previsti per le singole procedure di cui all'Allegato I.3 del Codice, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'art. 120, comma 1, del Codice, il Delegato alla spesa valuterà riduzione dell'incentivo fino alla mancata erogazione;
3. Qualora durante la sottofase di esecuzione nei contratti di lavori, servizi e forniture si verificano ritardi rispetto al cronoprogramma, l'incentivo è ridotto di una quota come determinata nella Tabella 5.
4. Qualora durante la sottofase di esecuzione non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'art. 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al Direttore lavori/esecuzione e suoi collaboratori e al Collaudatore), sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva Tabella 6.

Tabella 5 - Coefficienti di riduzione in caso di ritardo

Misura dell'incremento dei tempi di esecuzione	Riduzione incentivo
Entro il 20% del tempo previsto nel cronoprogramma	10%
Dal 21% al 40 del tempo previsto nel cronoprogramma	30%
Oltre il 40% del tempo previsto nel cronoprogramma	50%

Tabella 6 - Coefficienti di riduzione in caso di incremento costi

Misura dell'incremento dei costi di realizzazione	Riduzione incentivo
Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

5. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi, i coefficienti di cui alle Tabelle 5 e 6 si sommano.
6. L'incentivo eccedente non corrisposto incrementa le risorse di cui al precedente art. 2, comma 3 lett b), esclusi i casi per i quali non è previsto (es. fondi a destinazione vincolata).

7. Nei casi di cui ai precedenti commi, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il/la Delegato/a alla spesa competente all'acquisizione dei lavori, della fornitura o del servizio vista la relazione del RUP, previo contraddittorio, contesta per iscritto gli errori e/o ritardi e/o aumento dei costi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di liquidazione della singola fase.

Art. 13 - Procedura per la liquidazione dell'incentivo

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote stabilite. Ai fini della liquidazione il Delegato alla spesa, dietro presentazione di apposita relazione formalmente protocollata a cura del/della RUP, tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare il rispetto dei tempi e dei costi delle varie fasi dell'intervento, rispetto a quanto preventivato.

La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del/la Delegato/a alla spesa è supportata, oltre che dalla relazione sopra citata, anche dagli idonei elementi valutativi esplicitati nella scheda di rendicontazione, nella quale, per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, sono indicati necessariamente:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare e il relativo anno di competenza.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene come segue:

- entro il 15 di giugno per i progetti la cui prima fase liquidabile sia conclusa nei mesi gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio;
- entro il 15 di novembre per i progetti la cui prima fase liquidabile sia conclusa nei mesi giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre;
- entro il 15 di gennaio per i progetti la cui prima fase liquidabile sia conclusa nei mesi, novembre e dicembre.

3. L'erogazione del compenso avverrà a conclusione della procedura svolta con l'ausilio del nuovo sistema informatico, secondo le modalità dettagliate nell'apposita circolare.

Art. 14 - Violazioni

1. I soggetti destinatari dell'incentivo sono chiamati a svolgere le funzioni tecniche di cui all'art. 5 del presente Disciplinare con la dovuta diligenza e professionalità, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL di Comparto, dal Codice di comportamento dei dipendenti ENEA, dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013), dalla Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) ENEA, pubblicata sul sito internet dell'ENEA alla sezione "Amministrazione Trasparente", nonché degli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi.

2. Le attività tecniche di cui al precedente art. 5 non possono essere svolte dal personale che versa nelle ipotesi di incompatibilità e/o inconfiribilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

3. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti che nello svolgimento delle attività tecniche assegnate si rendano responsabili di gravi negligenze, errori e/o omissioni, suscettibili di creare un grave pregiudizio per l'ENEA, salvo ogni responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e penale.

Art. 15 - Principio di Rotazione e Trasparenza

1. In base a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, lett. b) della l. 190/2012, la rotazione del personale, nelle aree a più elevato rischio di corruzione, è una delle misure organizzative generali che ENEA ha a disposizione in materia di prevenzione della corruzione con il fine di limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

2. ENEA individua i soggetti cui affidare le attività incentivabili uniformandosi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e in possesso delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di affidamento, in conformità delle prescrizioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall'ANAC, nonché delle misure previste nella Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO ENEA vigente.

3. Con il provvedimento di cui al predetto art. 9, il Delegato alla spesa, per ogni procedura di competenza, dichiara l'applicazione della misura di rotazione per il personale percipiente gli incentivi e la relativa motivazione in caso di discostamento.

4. Nel rispetto del principio di trasparenza e in base a quanto previsto nella predetta Sottosezione del PIAO ENEA, la Direzione del Personale dell'ENEA provvede a pubblicare sul proprio portale Istituzionale "Intraenea", con cadenza annuale, l'elenco dei soggetti percipienti l'incentivo con funzioni di RUP o di eventuali altri collaboratori su proposta del RUP. Verranno, altresì, indicati gli incarichi e i contratti affidati e in corso nell'anno, il relativo importo a base di gara, l'importo dell'incentivo liquidato e pagato con la denominazione dei destinatari e l'indicazione della ripartizione adottata, nonché delle eventuali economie prodotte.

5. Sulla base dei dati di cui al presente articolo viene effettuato un monitoraggio annuale, finalizzato alla verifica dell'applicazione del principio di rotazione degli incarichi, ad opera dei/delle Direttori/Direttrici dei Dipartimenti e delle Direzioni e dei/delle Responsabili dell'Unità e Istituto della struttura che esplica le attività della stazione appaltante.

6. Le informazioni di cui al comma 1 sono oggetto di informativa alle OO.SS. e alle RSU, ai sensi dell'articolo 5 del vigente CCNL.

Art. 16 - Norme transitorie e finali

1. La presente Disciplina si applica alle procedure di affidamento per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi avviate dal 1° luglio 2023 (data di decorrenza di efficacia del D.Lgs. n. 36/2023).

2. La presente disciplina approvata con Determinazione n. 394/2024/DIRGEN del 30 ottobre 2024 entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'ENEA.

ALLEGATO - Riferimenti normativi, giurisprudenziali e normativa interna ENEA

ⁱ Cfr. Corte dei Conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 56/2021/PAR; Corte dei Conti Campania, SRC, Deliberazione n. 191/2023/PAR.

ⁱⁱ Cfr. a titolo esemplificativo: parere MIT n. 2190 del 26/07/2023; parere funzione consultiva ANAC n. 54 del 25/10/2023.

ⁱⁱⁱ Cfr. Corte dei Conti Lombardia, SRC, deliberazione n. 138/2023; Corte dei Conti Toscana, SRC, Deliberazione n. 3/2024

^{iv} Cfr. art. 32, comma 2, Allegato II.14 al Codice.

^v Si precisa che "Ai fini dell'attribuzione dell'incentivo tecnico non rileva il profilo professionale "tecnico" (anche se di regola presente) bensì la concreta esplicazione di attività tecniche legate alla procedura contrattuale (anche se esplicata da collaboratori amministrativi)". (...) l'incentivo è erogabile al personale dipendente che svolge funzioni tecniche, anche in termini di collaborazione, indipendentemente dal profilo amministrativo o tecnico degli stessi (Corte dei Conti Toscana, SRC, Deliberazione n. 3/2024).

^{vi} Rileva altresì richiamare anche il principio per cui "Tra le attività di programmazione incentivabili svolte dal personale dipendente ex art. 45, D.Lgs. n. 36/2023, non rientrano quelle relative alla programmazione, al monitoraggio e al controllo degli aspetti finanziari". Ed infatti, "(...) si rileva che la ratio dell'istituto degli incentivi tecnici risiede, per consolidata giurisprudenza, nella necessità di incrementare e valorizzare le professionalità interne all'amministrazione, premiando le competenze e le responsabilità relative allo svolgimento di peculiari funzioni tecniche, anche in vista di un risparmio di spesa rispetto all'affidamento di incarichi professionali all'esterno. Al contrario, le attività relative alla programmazione, al monitoraggio e al controllo degli aspetti finanziari sono attività non esternalizzabili, che devono rimanere in capo all'ente ed essere necessariamente effettuate da soggetti interni. In questo quadro, ammetterle agli incentivi finirebbe per distorcere le finalità perseguite dal legislatore (...). Cfr, rispettivamente, Corte dei Conti Toscana, SRC, Deliberazione n. 3/2024; Corte dei Conti Veneto, Sez. contr., Deliberazione n. 134/2017 e Corte dei Conti Toscana, Sez. contr., Delibera, 11/10/2023, n. 196; Atto Presidente ANAC n. 3902/2022.

^{vii} Sul punto, vale richiamare il principio enunciato dal Giudice contabile (Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna, parere n. 11/2021), secondo cui "(...) non può non tenersi a mente come l'ordinamento conosca ipotesi di appalti affidabili senza previa programmazione, com'è nel caso, ad esempio, dei lavori pubblici di somma urgenza disciplinati dall'art. 191, comma 3, del Tuel. Ne discende che da questa e da ulteriori disposizioni (si veda ad esempio l'art. 63 del codice, che prevede la possibilità, al ricorrere di determinate circostanze, di aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) si può ricavare il principio generale per il quale, a fronte di eventi oggettivamente non programmabili, non può escludersi l'ipotesi di appalti non inseriti nella programmazione, segnatamente al ricorrere di circostanze eccezionali ed imprevedibili, purché, ovviamente, sussista quella finalizzazione all'interesse pubblico che garantisce il rispetto del principio costituzionale del buon andamento, circostanza questa che dovrà trovare riscontro in una motivazione rafforzata dei provvedimenti amministrativi che danno vita alla procedura. Appare pertanto astrattamente ammissibile l'ipotesi prospettata dal richiedente il parere, vale a dire la possibilità di riconoscere gli incentivi per appalti di lavori, servizi e forniture non inclusi nei rispettivi programmi, escludendo la liquidazione della quota di incentivi relativa alla fase di programmazione della spesa, purché ricorrano tutte le altre condizioni generali e, secondo un principio più volte affermato dalla giurisprudenza consultiva, tali attività siano caratterizzate in concreto da quella particolare complessità che le deve caratterizzare, la quale ultima rappresenta il presupposto che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento (ex multis: Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 87/2020/Par del 12 ottobre 2020); ciò coerentemente con la ratio della norma, che è quella di accrescere l'efficienza della spesa attraverso il risparmio che deriva dal ricorso a professionalità interne per lo svolgimento di attività funzionali alla realizzazione di appalti in circostanze che altrimenti richiederebbero il ricorso a professionisti esterni, con possibili aggravii di costi per il bilancio dell'ente interessato (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 51/2011/Contr del 4 ottobre 2011)".

^{viii} Con tale locuzione si fa riferimento all'eventuale nomina, previa formale adozione da parte dell'ENEA di un apposito modello organizzativo, di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e/o un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP (Cfr. art. 15, comma 4, del Codice). Si precisa che i Responsabili di Fase non possono avvalersi, a loro volta, di propri collaboratori nell'espletamento delle loro funzioni, in quanto l'Allegato I.10 al Codice prevede tale possibilità solo in capo al Responsabile Unico di progetto.

^{ix} Vedasi nota viii.

^x Giova evidenziare che il MIT, con il parere n. 2329/2024 reso in tema di obbligo di assicurazione per i dipendenti che svolgono mansioni tecniche ex artt. 2 comma 4 e 45 comma 7 del D.Lgs. n. 36/23, ha chiarito che "(...) l'assicurazione va stipulata per quei soggetti che ricoprono ruoli di responsabilità diretta e personale nell'intervento (es: RUP, DL, DEC, CSE...), compresi nell'elenco di cui allegato I.10".

^{xi} Cfr. Prot. ENEA/2023/82790/LEGALT del 1° dicembre 2023.